

Proponente: 66.A
Proposta: 2019/1092

del 17/04/2019



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 591

del 17/04/2019

RIGENERAZIONE E QUALITÀ URBANA

Dirigente: IORI Arch. Elisa

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: RECEPIMENTO DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA TAR DI PARMA N. 51/2016 ED ACQUIESCENZA ALLA STESSA CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE, PER QUANTO DI COMPETENZA, DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE IN DATA 01/04/2015 ATTO PG.N. 12015 A SEGUITO DI CONTENZIOSO IN ORDINE AL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA ED AGIBILITÀ IN ATTI AL PG.N. 42054/2014.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

- In data 22/12/2011 è stato rilasciato ad Automobile Club Reggio Emilia, certificato di conformità edilizia ed agibilità in atti al PG.n. 42054/2014 ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale n. 15/2013, riguardante immobile posto in Via S. Rocco 3/a distinto al Catasto Fabbricati al foglio 125 mappale 132 (dal sub.54 al sub 99 compreso) e mappale 125 (sub.108-109);
- in data 04/02/2015 è pervenuta al Comune di Reggio Emilia tramite pec, comunicazione del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco, acquisita al PG.n. 4250/2015, ove a seguito di disamina del progetto relativo all'attività di autorimessa sita nel comune di Reggio Emilia in Via San Rocco 13 si esprimeva ai soli fini della prevenzione incendi, parere contrario sulla conformità del progetto stesso per le motivazioni riportate in detto parere;
- in data 09/02/2015 il Servizio Edilizia Privata ha inviato con atto PS.n. 523 comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex L.241/1990 e s.m. volto alla revoca del suddetto certificato di conformità edilizia ed agibilità conseguente all'intervenuto suindicato parere del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco;
- in data 01/04/2015 con atto PG.n. 12015 a firma del Dirigente del Servizio Edilizia Privata è stata disposta la revoca del suddetto certificato di conformità edilizia ed agibilità avendo ritenuto che, alla luce del parere dell'Ente competente, mancassero, relativamente ai locali di cui sopra, le condizioni di sicurezza per le persone e per la loro salute, requisito essenziale per il rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità ai sensi della vigente normativa;

Rilevato che:

- in data 5/05/2015 acquisito al PG.18081, l'Automobile Club Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha notificato al Comune di Reggio Emilia il ricorso rubricato poi al n. 153/2015 Reg.Ric. avanti al TAR per l'Emilia Romagna, Sezione distaccata di Parma, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del suddetto provvedimento di revoca, con l'intervento di Reggio Emilia Parcheggi s.p.a.- società di progetto;
- in data 11/06/2015, con ordinanza n. 00115/2015 il TAR per l'Emilia Romagna, Sezione distaccata di Parma, ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia dell'impugnata revoca, avendo ritenuto che la stessa fosse stata: *“erroneamente adottata dal Comune sulla base del parere negativo dei Vigili del Fuoco, intervenuto su un progetto di modifica dell'esistente che non incide, dunque, sulla conformità del progetto già approvato “;*

Dato atto, inoltre, che:

- in data 17/12/2015 il Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione distaccata di Parma, ha pronunciato la sentenza n. 00051/2016 (Reg.Prov.Coll.), esecutiva tra le parti, depositata in data 17/02/2016, con la quale definitivamente pronunciando sul ricorso n. 153/2015, lo ha accolto, annullando il provvedimento comunale impugnato e ordinando all'Autorità Amministrativa coinvolta di eseguire la sentenza in oggetto, senz'altro disporre;
- il provvedimento Dirigenziale PG.N. 12015 del 01/04/2015 deve intendersi già divenuto privo di efficacia per effetto della suindicata sentenza;
- in data 08/11/2017 lo stesso Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione distaccata di Parma, ha altresì pronunciato la successiva sentenza n. 00382/2017 (Reg.Prov.Coll.), esecutiva tra le parti, depositata in data 24/11/2017, afferente, tra gli altri, alla giudizialmente attestata legittimità dei successivi pareri positivi espressi dai Vigili del Fuoco in relazione all'autorimessa di ragioni dell'Automobile Club Reggio Emilia. Tale decisione non è stata oggetto d'impugnazione giurisdizionale ed attualmente risulta passata in giudicato, con conseguente intercorsa insindacabilità del correlativo disposto, che ha attestato sotto ogni profilo l'indiscutibile piena legalità e regolarità dell'autorimessa di ragioni dell'Automobile Club Reggio Emilia.

Valutato, nondimeno, il contenuto della richiesta inoltrata dall'Automobile Club Reggio Emilia in atti al PG.n.55275 del 21/03/2019 e sentita l'Avvocatura Comunale, si ritiene, al fine di favorire la libera circolazione degli immobili di cui al certificato di conformità edilizia ed agibilità in atti al PG.n. 42054/2014, censiti al nuovo catasto fabbricati al foglio 125 mappale 132, sub dal 54 al 99 e mapp.133 sub 108-109, di ottemperare al dispositivo della sentenza del TAR n. 00051/2016, confermando il disposto annullamento e pertanto dichiarando estinto, per quanto di competenza, il provvedimento dirigenziale in atti al n.12015 del 01/04/2015 comportante la revoca del suddetto certificato di conformità edilizia ed agibilità in atti al PG.n. 42054/2014.

Richiamato l'atto del Sindaco PG.n. PG.n.48597 del 08/03/2019 con il quale ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/00, è stato conferito all'esponente l'incarico di Dirigente del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana, fino al termine del relativo mandato;

Visti:

- gli articoli 21 e seguenti della L.241/1990;
- l'art.107 del TUEL;

Ritenuto dunque di ottemperare, esplicando acquiescenza, al dispositivo della suindicata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione distaccata di Parma n. 00051/2016 (Reg.Prov.Coll.), anche al fine di garantire la libera circolazione degli immobili

oggetto del ricorso oltreché allo scopo della conformazione dell'operato pubblico alle prescrizioni di legge ed alle determinazioni giudiziali ex art. 113 Cost.,

DISPONE

1) di prendere atto del dispositivo della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione distaccata di Parma n. 00051/2016 (Reg.Prov.Coll.), che ha annullato, pronunciandosi definitivamente sul ricorso, il provvedimento dirigenziale PG.n. 12015 emesso dal Comune di Reggio Emilia in data 01/04/2015 esplicandovi acquiescenza;

2) di dare esecuzione alla suddetta sentenza, confermando l'annullamento e pertanto dichiarando estinto, per quanto di competenza, in ottemperanza al relativo dispositivo giudiziale, il provvedimento emesso dal Comune di Reggio Emilia in data 01/04/2015 al PG.n. 12015 di revoca del certificato di conformità edilizia ed agibilità P.G.n 42054 del 22/12/2014, con effetto ex tunc;

3) di ritenere, di conseguenza, pienamente valido ed efficace il suddetto certificato di conformità edilizia ed agibilità in atti al P.G.n 42054 del 22/12/2014 che in copia conforme si allega sotto la lett. A) notificando il presente atto all'Automobile Club di Reggio Emilia, con sede in viale Magenta 1/D, Reggio Emilia, Partita IVA: 00149520355, in persona del legale rappresentante, tramite pec: automobileclubreggioemilia@pec.it.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.